



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VENTURINO VENTURI”

Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I Grado

Via Genova, 12 - 52024 Loro Ciuffenna (AR)

Tel. 055 9170180 – Fax 055 9172051

e-mail: ARIC826005@istruzione.it PEC: ARIC826005@pec.istruzione.it



**Al Personale scolastico  
Alle famiglie**

## CIRCOLARE N.41

**Oggetto: Decreto-legge n. 5 del 04/02/2022 art. 6 – gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico, formativo**

1. Ferma restando per il personale scolastico “applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) **SCUOLA dell’INFANZIA:**

1) **fino a quattro casi di positività accertati gli alunni presenti nella sezione l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.** In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;**

b) **SCUOLA PRIMARIA:**

1) **fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione

dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**

- ✓ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- ✓ Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- ✓ Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) **SCUOLA SECONDARIA I GRADO:**

1) **con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**

- ✓ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- ✓ per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
- ✓ per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Nella Scuola dell'Infanzia la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per la Scuola Primaria e Secondarie di I Grado se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Con cinque o più casi di positività nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria e con due casi o più di positività nella Scuola Secondaria di I Grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il

regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo antigenico o molecolare.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti, dai 6 anni in su, indossano la mascherina ffp2.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Loro Ciuffenna, 05/02/2022

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Paradiso